



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 064845 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 45 del 2 Gennaio 2024

1. **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
2. **COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**
3. **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
4. **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**
5. **RISULTATI GARE**

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2023

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE C - 8 Giornata - A			
KENNEDY J.F. AQUILE	- NUOVA BULLDOG VIBO	3 - 0	GST

## 6. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 27.12.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

#### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

##### DELIBERE

##### Gara del 10/12/2023 KENNEDY J.F. AQUILE – NUOVA BULLDOG VIBO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria n° 39 del 14 dicembre 2023 Rilevato che il ricorso proposto dalla società ASD Nuova Bulldog Vibo è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

Rilevato che la società ASD Nuova Bulldog Vibo, in data 22/12/2023, ha trasmesso una memoria integrativa alla documentazione inviata in data 13/12/2023;

Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

Rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione;

Letto il ricorso proposto dalla società ASD Nuova Bulldog Vibo con il quale la ricorrente ha chiesto la ripetizione della gara e/o conclusione della stessa a seguito di accertamento per errore tecnico dell'arbitro in quanto *"il referto del Direttore di gara presenta una ricostruzione dei fatti non veritiera e difforme da quanto realmente accaduto, nonché una serie di contraddizioni od omissioni di fatti rilevanti"*. In particolare la società ricorrente asserisce che l'errore di persona commesso dall'arbitro riguarderebbe *"l'individuazione del soggetto che ha contestato durante lo svolgimento della gara la decisione relativa all'assegnazione del calcio di rigore e che ha rivolto al suo indirizzo espressioni verbali in tono alterato"* e *"rilevanti sono le contraddizioni che risultano dalla lettura del rapporto arbitrale e le omissioni di fatti significativi verificatisi nell'imminenza della sospensione della gara"*.

Letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

che al 32° minuto del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica, l'arbitro veniva "accerchiato da tutti i calciatori della società ASD Nuova Bulldog Vibo in segno di protesta senza essere toccato";

che mentre l'arbitro cercava di divincolarsi veniva "raggiunto da tutti i dirigenti della panchina, sempre in segno di protesta, senza essere toccato";

che il Signor Artusa Giuseppe, Dirigente Accompagnatore della società ASD Nuova Bulldog Vibo colpiva col suo petto quello dell'arbitro dandogli uno spintone che lo allontanava di circa "2 metri rischiando di cadere per terra" e successivamente lo "colpiva al viso levandosi il cappello con uno schiaffo senza provocare alcun danno";

che mentre l'arbitro faceva rientro negli spogliatoi veniva raggiunto dal Signor Blandino Fabio, allenatore della società ASD Nuova Bulldog Vibo, il quale gli rivolgeva parole offensive;

che l'arbitro, a questo punto, riteneva che non sussistevano le condizioni psico fisiche per continuare la gara e, grazie all'intervento di una persona qualificatasi come Vice Questore della polizia di Catanzaro, riusciva a raggiungere gli spogliatoi anticipando altri dirigenti che correvano verso la sua persona.

Considerato che l'art. 61, comma 1, CGS conferisce al referto arbitrale valore di prova privilegiata dei fatti ivi rappresentati e che il predetto referto è sufficiente per formare il convincimento dell'organo giudicante in quanto contiene elementi chiari e coerenti su quanto accaduto e lo stesso non risulta contraddittorio.

Rilevato che dagli atti esaminati non emergono elementi che comprovino un errore tecnico dell'arbitro mentre è evidente che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per il comportamento dei tesserati dell'ASD Nuova Bulldog Vibo anche per responsabilità oggettiva della stessa società;

VISTI gli articoli 64 delle N.O.I.F. e 10 comma 1 del C.G.S.;

delibera

- 1) rigettare il ricorso della società NUOVA BULLDOG VIBO;
- 2) infliggere alla società NUOVA BULLDOG VIBO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società Nuova Bulldog Vibo.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi